***Articolo 35 - Riunione periodica***

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano **più di 15 lavoratori**, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ***indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano***:
2. *a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;*
3. *b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
4. *c) il medico competente, ove nominato;*
5. *d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*
6. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
7. *a) il documento di valutazione dei rischi;*
8. *b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;*
9. *c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione*
10. *individuale;*
11. *d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini*
12. *della sicurezza e della protezione della loro salute.*
13. Nel corso della riunione possono essere individuati:
14. *a)* codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie
15. professionali;
16. *b)* obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un
17. sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.